



Direzione Generale
Dirigente Dott. Aldo Urru

Modifiche al Regolamento per la disciplina delle modalità di autocertificazione e la verifica, dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori - articolo 7

IL RETTORE

- VISTA** la Legge 30.12.2010, n. 240 ed in particolare l'articolo 6, comma 7;
- VISTO** lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 305 del 28.03.2022, pubblicato in G.U. - serie generale - n. 88 del 24 aprile 2022;
- VISTO** il "Regolamento per la disciplina delle modalità di autocertificazione e la verifica, dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori", così come modificato dal decreto rettorale n. 949 del 28 ottobre 2022;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 16 e 19 dicembre 2025, contenenti, rispettivamente, l'approvazione e l'espressione di parere favorevole della modifica dell'articolo 7 del "Regolamento per la disciplina delle modalità di autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori";
- PRESO ATTO** quindi della necessità di modificare il Regolamento di cui sopra

DECRETA

ARTICOLO 1 - È emanato il "Regolamento per la disciplina delle modalità di autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori", così come modificato nell'allegato che forma parte integrante del decreto.

ARTICOLO 2 - Il presente decreto sarà pubblicato nel sito web di Ateneo.

Visto
Il Direttore Generale

Il Rettore
Prof. Francesco Mola
(sottoscritto con firma digitale)



Direzione Personale, Organizzazione, Performance
Dirigente Dott. Fabrizio Cherchi

Regolamento per la disciplina delle modalità di autocertificazione e la verifica, dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti dei/delle professori/professoressa e dei/delle ricercatori/ricercatrici

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge n. 240/10, le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei/delle professori/professoressa e ricercatori/ricercatrici, di ruolo e a tempo determinato, dell'Università degli Studi di Cagliari.
2. Il presente Regolamento prevede altresì la riduzione del carico didattico dei/delle professori/professoressa e ricercatori/ricercatrici in relazione all'assunzione di specifici incarichi gestionali o di ricerca.

Articolo 2

Attività dei/delle professori/professoressa e ricercatori/ricercatrici di ruolo a tempo pieno

1. I professori e le professoressa di ruolo a tempo pieno riservano annualmente non meno di 350 ore a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento.
2. I ricercatori e le ricercatrici di ruolo a tempo pieno riservano annualmente fino ad un massimo di 350 ore a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché esercitazioni, assistenza e ricevimento studenti, attività di verifica dell'apprendimento e collaborazione alla stesura dei documenti AVA e SUA.

Articolo 3

Attività dei/delle professori/professoressa e ricercatori/ricercatrici di ruolo a tempo definito

1. I professori e le professoressa di ruolo a tempo definito riservano annualmente non meno di 250 ore a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento.
2. I ricercatori e le ricercatrici di ruolo a tempo definito riservano annualmente fino ad un massimo di 200 ore a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché esercitazioni, assistenza e ricevimento studenti, attività di verifica dell'apprendimento e collaborazione alla stesura dei documenti AVA e SUA.



Articolo 4

Attività dei/delle ricercatori/ricercatrici a tempo determinato

1. I ricercatori e le ricercatrici a tempo determinato sono tenuti a riservare per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché esercitazioni, assistenza e ricevimento studenti, attività di verifica dell'apprendimento e collaborazione alla stesura dei documenti AVA e SUA, fino ad un massimo di 350 ore annue complessive in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.

Articolo 5

Carichi didattici dei/delle professori/professoresse e dei/delle ricercatori/ricercatrici

1. Ai professori e alle professoresse di ruolo a tempo pieno vengono assegnati corsi e moduli curriculari per un numero di ore pari, di norma, a 120 ore di insegnamento. Ai professori e alle professoresse di ruolo a tempo definito vengono assegnati corsi e moduli curriculari per un numero di ore pari, di norma, a 80 ore di insegnamento.

2. Ai ricercatori e alle ricercatrici di ruolo, sia a tempo pieno che definito, previo loro consenso, possono essere assegnate attività di insegnamento a titolo gratuito (fino a 60 ore) o a titolo oneroso. In caso di incarico a titolo gratuito, le ore di insegnamento devono intendersi ricomprese nel massimale di 350 ore per il tempo pieno o di 200 ore per il tempo definito. Nel caso in cui l'insegnamento venga svolto a titolo oneroso, le ore saranno considerate aggiuntive rispetto al suddetto massimale.

3. Ai/Alle ricercatori/ricercatrici a tempo determinato in regime di tempo pieno e definito vengono assegnate attività di insegnamento per un massimo di 60 ore.

4. Ai/Alle ricercatori/ricercatrici a tempo determinato ex art. 24 della legge n. 240/2010, di tipologia b) e tenure-track, in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, è possibile attribuire un carico didattico fino a 90 ore.

5. Possono essere affidati incarichi didattici superiori ai massimali sopra indicati, previa autorizzazione del Rettore, purché le ore eccedenti non superino il 30% del massimale istituzionale.

6. Nell'affidamento di eventuali ore eccedenti il 30% del carico didattico istituzionale per motivate e documentate esigenze didattiche, non potrà in ogni caso essere superato il 30% del carico didattico complessivo del corpo docente a livello di Dipartimento.

Articolo 6

Riduzione delle attività didattiche

1. Il Consiglio di Dipartimento di afferenza del docente può deliberare riduzioni, fino ad un massimo di 20 ore, dell'attività di insegnamento in relazione agli incarichi istituzionali affidati ai/alle



professori/professoressa quali: Presidente di Facoltà, Direttore di Dipartimento, Coordinatore di Consiglio di Corso di studio/classe/Interclasse, Coordinatore Nucleo di Valutazione di Ateneo, Coordinatore del Presidio della Qualità di Ateneo, Direttore del Centro Linguistico di Ateneo, componente di commissione ASN, collaborazione alla stesura dei documenti AVA/SUA, impegno didattico aggiuntivo nelle Scuole di specializzazione e nei Corsi di Dottorato. Il Rettore con proprio provvedimento, sentito il Senato Accademico, può autorizzare la riduzione del carico didattico ai Prorettori delegati e ai docenti coordinatori di progetti di ricerca di carattere internazionale o nazionale di particolare rilevanza. Il carico didattico obbligatorio dei/delle docenti e dei/delle ricercatori/ricercatrici a tempo determinato che svolgono attività di docenza in presenza presso le sedi dell'Università diffusa è diminuito di un numero di ore pari a 30.

2. Ai/alle professori/professoressa e ricercatori/ricercatrici, assunti tramite procedure di chiamata diretta di cui all'art. 1 comma 9 della Legge n. 230/2005, possono essere attribuite dai Dipartimenti di afferenza, sulla base di motivate esigenze segnalate dall'interessato, riduzioni parziali dell'attività di insegnamento per un massimo di due anni accademici a decorrere dalla data di assunzione.

3. Ai ricercatori e alle ricercatrici a tempo determinato il cui costo del contratto è coperto integralmente con finanziamenti esterni, possono essere deliberate dai Dipartimenti di afferenza riduzioni delle ore da dedicare alle attività didattiche integrative e/o di servizio agli studenti, nel caso in cui il soggetto finanziatore non ritenga ammissibili a rendicontazione le ore relative a tali attività.

4. Ai/alle professori/professoressa e ai/alle ricercatori/ricercatrici a tempo determinato, cui vengano riconosciute le riduzioni di cui al presente articolo, non potranno essere conferiti eventuali incarichi di docenza ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della Legge n. 240/2010 nei corsi di laurea e laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico.

Articolo 7

Autocertificazione delle attività e modalità di verifica

1. I professori e i ricercatori sono tenuti ad autocertificare le attività didattiche e quelle integrative mediante la compilazione del Registro docente e del Diario docente, presenti sulla procedura In Time. Relativamente agli incarichi di didattica, entro 30 giorni dalla conclusione del corso, il professore o ricercatore provvede al completamento e alla verifica, nonché a renderlo immodificabile mediante l'operazione di "Invio", del Registro Docente presente sulla procedura In Time. Sul Registro dovranno essere annotati il giorno e l'ora in cui sono state tenute le lezioni, i laboratori, o le esercitazioni, i seminari o la didattica interattiva e una sommaria indicazione degli argomenti trattati.



2. Relativamente ai compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, il/la professore/professoressa o ricercatore/ricercatrice provvede, entro 30 giorni dalla conclusione dell'Anno Accademico, al completamento e alla verifica, nonché a renderlo immutabile mediante l'operazione di "Invio", del Diario Docente presente sulla procedura In Time. Sul Diario dovranno essere annotate le ore dedicate nell'Anno Accademico alle seguenti attività: didattica post lauream, didattica integrativa, preparazione esami e lezioni, esami, ricevimento studenti, assistenza laureandi, orientamento/tutorato/tirocini, compiti/riunioni istituzionali, altre attività.

Le ore dovranno essere inserite in modalità giornaliera nella sezione "IL MIO TIMESHEET".

3. I criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca sono quelli definiti dall'ANVUR. Resta salva la competenza esclusiva dell'Ateneo di valutare positivamente o negativamente le attività svolte dai singoli professori/professoresses o ricercatori/ricercatrici.

4. Il Rettore, per mezzo degli uffici della Direzione Personale, Organizzazione, Performance, verifica l'effettivo svolgimento delle attività autocertificate dai professori e dai ricercatori nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento.

Articolo 8

Sanzioni

1. In caso di esito negativo delle verifiche, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare, i professori e i ricercatori non potranno far parte delle commissioni di abilitazione nazionale e di quelle per la selezione e progressione di carriera del personale accademico (*procedure di chiamata dei professori, selezioni dei ricercatori td, selezioni per il conferimento dei contratti di ricerca*), nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca, come previsto dall'articolo 6, comma 8, della Legge n. 240/2010.

Articolo 9

Norme transitorie e finali

1. Le verifiche previste nel presente Regolamento saranno effettuate a partire dalle attività svolte dall'anno accademico 2022/2023.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente, ove compatibile.